

Relazione Tecnico Finanziaria

Sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 173 del 30 luglio 2020

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 (INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE) E ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 25 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016), COSÌ COME MODIFICATE DALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 19

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 22/2009)

L'articolo dispone che gli interventi edilizi previsti dall'articolo 2 della l.r. 22/2009 (Piano casa regionale) possono essere realizzati sui beni tutelati ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) solamente nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina contenuta nel suddetto Codice.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/2017)

L'articolo dispone che la delocalizzazione, prevista dal comma 3 quinquies dell'articolo 4, in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica di edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici, siti sulle aree del cratere sismico e appartenenti a soggetti non aventi i requisiti di imprenditore agricolo è ammessa qualora la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull'area di sedime non sia tecnicamente possibile, nei casi e nei limiti previsti dalla Parte III del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.